

Roma, 24 Settembre 2019

NOR19238

SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimento INL sulla stipulazione del contratto a termine assistito.

La stipula con procedura assistita, tra gli stessi soggetti, di un nuovo contratto a termine presso l'Ispettorato del Lavoro, richiede sempre la presenza di una delle causali previste per il ricorso alla contrattazione a termine, dall'art. 19, comma 1 del d.lgs 81/2015.

E' questo il chiarimento fornito dall'INL con una nota del 17 Settembre u.s., nella quale è stata altresì esclusa la possibilità di ricorrere alla procedura assistita in violazione degli intervalli obbligatori che devono intercorrere tra la fine di un contratto a tempo determinato e quello successivo, come stabiliti dall'art. 21, comma 2 del predetto d.lgs (*"Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato"*).

Ricordiamo che la procedura assistita consente di derogare alle durate massime dei contratti a termine, permettendo la stipula di un nuovo accordo tra le stesse parti della durata massima di 12 mesi presso gli uffici territoriali dell'INL, il cui intervento, peraltro, non comporta "effetti certificativi" sulla sussistenza effettiva della causale.

Cordiali saluti